

**Tribunale di Frosinone, L – Sentenza n. 53 del 20.01.2021**

Estensore: *Pastore*

PREVIDENZA SOCIALE - RIPETIZIONE INDEBITO – INPS – LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – REINTEGRA - QUOTA LORDA PENSIONE – RITENUTE FISCALI

In caso di licenziamento del lavoratore per raggiungimento dei requisiti contributivi, poi annullato per erronea certificazione contributiva dell'INPS, è legittima l'azione di ripetizione dell'indebitto esercitata dall'INPS per il recupero del trattamento pensionistico nelle more erogato dall'Istituto sul presupposto della cessazione del rapporto di lavoro. Ciò in quanto l'indebitto oggettivo così configuratosi non può ritenersi determinato per colpa dell'INPS, che ha correttamente erogato la prestazione pensionistica una volta venuto meno il rapporto di lavoro con l'intervenuto licenziamento. Tuttavia, l'INPS può ripetere solo la quota netta della prestazione erogata e non anche le quote "lorde" di pensione per ritenute fiscali indebitamente operate dal sostituto di imposta su somme non dovute, in quanto mai effettivamente percepite dal lavoratore stesso.